

**XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE****CATANIA (4/6 OTTOBRE 2018)****MOZIONE****La Costituzionalizzazione dell'Avvocato**

A parere dell'UIF l'ipotesi di riformare l'art. 111 Cost. per inserirvi il ruolo dell'avvocato è inopportuna e pericolosa in quanto ne risulterebbe comunque svilita la funzione difensiva dell'avvocato, che sarebbe relegata nel solo ambito processuale.

Inoltre, in un momento in cui il giusto processo viene messo di fatto in discussione da riforme che riducono il diritto di difesa e dalla prassi quotidiana della Magistratura, spalleggiata da una maggioranza parlamentare esplicitamente giustizialista, sarebbe oltremodo rischioso aprire alla modifica costituzionale dell'art. 111, perché l'esito potrebbe rivelarsi un vaso di pandora e offrire a tali forze l'occasione per una reformatio in pejus, oltre che per esercitare un controllo che svilirebbe quella libertà, autonomia e indipendenza sanciti dalla Legge Professionale Forense.

Piuttosto, se davvero si volesse valorizzare in Costituzione l'avvocato quale difensore di diritti e interessi in ogni sede, quale paladino delle libertà, delle garanzie e della democrazia, se volessimo, quindi, valorizzare e proteggere la funzione dell'Avvocatura come corpo sociale, si dovrebbe concepire una norma di più ampia previsione e diversa collocazione sistematica, analoga a quella della nuova Costituzione tunisina, che all'art. 105 espressamente prevede:

"La professione dell'avvocato è libera e indipendente. Questi partecipa all'instaurazione della giustizia e alla difesa dei diritti e delle libertà.

L'Avvocato beneficia delle garanzie di Legge che gli assicurano protezione e gli permettono di esercitare le sue funzioni".

Tale formulazione costituirebbe la necessaria base giuridica per l'introduzione dello Statuto dell'Avvocato, vale a dire un impianto normativo generale che regolamenti tutte le sfaccettature della professione, dal profilo sociale a quello fiscale, dalle garanzie agli obblighi e ai doveri, dalla previdenza all'organizzazione, alla monocommittenza, alle società/associazioni e alla condotta.

CONSIDERATO

che sono proprio gli attacchi ricevuti dalla nostra categoria, e la mortificazione cui è esposto ormai il diritto di difesa, attaccato nel processo e fuori dal processo, a richiedere che sia prevista adeguata protezione e sia tributato il dovuto riconoscimento all'Avvocatura come Corpo Sociale, cui è demandata la vigilanza sul rispetto delle regole e delle garanzie, la tutela dei più deboli, la difesa dei diritti e delle libertà

che collocazione del nuovo articolo nel Titolo VI – Garanzie Costituzionali – sembra la più opportuna, onde evitare che tutele e garanzie siano appannaggio solo di chi è impegnato nel processo, mentre è la funzione sociale nella sua interezza che va difesa e tutelata

che a tal fine sarebbe corretto inserire dopo l'art. 137 una Sezione II – L'Avvocatura, - ed un ulteriore articolo, da denominare art. 137 bis, del seguente tenore:

"1) L'Avvocatura è un ordine autonomo e indipendente.

2) La professione dell'avvocato è libera e indipendente. L'Avvocato partecipa all'amministrazione della giustizia e alla difesa dei diritti e delle libertà.

3) L'Avvocato beneficia delle garanzie di Legge che gli assicurano protezione e gli permettono di esercitare le sue funzioni.

4) La decisione sugli illeciti disciplinari degli Avvocati spetta al Consiglio Nazionale Forense . Le sue decisioni sono ricorribili in Cassazione."

che tale previsione normativa cristallizzerebbe la parità con la Magistratura nell'amministrazione della giustizia, consentirebbe di prevedere che anche gli Avvocati siano legittimati a proporre i giudizi di costituzionalità e, al contempo, preserverebbe la giurisdizione domestica

ciò premesso

IL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Dà mandato alle proprie rappresentanze istituzionali e politiche affinché si adoperino presso il Governo e il Parlamento, per ottenere una modifica costituzionale del seguente letterale tenore:

Dopo la Sezione I del Titolo IV della Costituzione inserire

"Sezione II – L'Avvocatura

Art. 137 bis

"1) L'Avvocatura è un ordine autonomo e indipendente.

2) La professione dell'avvocato è libera e indipendente. L'Avvocato partecipa all'amministrazione della giustizia e alla difesa dei diritti e delle libertà.

3) L'Avvocato beneficia delle garanzie di Legge che gli assicurano protezione e gli permettono di esercitare le sue funzioni.

4) La decisione sugli illeciti disciplinari degli Avvocati spetta al Consiglio Nazionale Forense . Le sue decisioni sono ricorribili in Cassazione."

**Il Presidente Nazionale
Avv. Elisabetta Rampelli**

**Il Componente Direttivo Nazionale
delegato al Congresso per il Foro di Nola
Distretto di Napoli
Avv. Francesco Franzese**